



**Indizione Elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del Consiglio di Facoltà,
triennio 2021/2024**

IL DECANO

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 765 del 9 luglio 2019;
- VISTO** il Regolamento Elettorale d'Ateneo emanato con D.R. n. 399 del 3 maggio 2021, così come modificato dal D.R. 468 del 19.05.2021;
- PRESO ATTO** che il 30 settembre 2021 scade il mandato della carica di Presidente del Consiglio di Facoltà per il triennio 2018/2021;
- RAVVISATA** quindi la necessità di indire, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore uscente, le elezioni per il rinnovo della carica Presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia per il triennio 2021/2024 e di convocare contestualmente il corpo elettorale;
- VISTE** le note prot. 91443 del 04/05/2021 e 95618 13/05/2021 della Direzione Generale, recanti indicazioni sull'organizzazione delle elezioni per il rinnovo della carica di Coordinatore dei Corso di Studi, Classe o Interclasse – triennio 2021/2024;

DISPONE

ARTICOLO 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia per il triennio 2021/2024.

ARTICOLO 2 - DATE E MODALITÀ DI VOTAZIONE

Si potrà votare tramite procedura telematica alla quale ciascun elettore accederà da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, utilizzando la login e la password istituzionale.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Le modalità di voto saranno dettagliate in un'apposita nota che verrà pubblicata nel sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Si voterà:

- ✓ 1^ votazione il **16 settembre 2021** dalle ore 09:00 alle ore 18:00;
- ✓ eventuali 2^ votazione o ballottaggio il **20 settembre 2021** dalle ore 09:00 alle ore 18:00;
- ✓ eventuale ballottaggio dopo 2^ votazione il **22 settembre 2021** dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

I risultati di ogni votazione saranno trasmessi alla Commissione Elettorale, che ne informerà il Decano per la proclamazione dei risultati e, se del caso, dell'Eletto.

ARTICOLO 3 - ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 4 del REA, spetta ai componenti del Consiglio di Facoltà alla data di svolgimento delle elezioni.



ARTICOLO 4 - ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, in possesso dei seguenti requisiti:

- permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
- possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

Detti requisiti i dovranno essere posseduti dai candidati alla data del **9 settembre 2021**.

Per poter assumere la carica, il Presidente eletto deve essere a tempo pieno. Se a tempo definito, il candidato dovrà dichiarare la disponibilità ad optare per il tempo pieno al momento della presentazione della candidatura. L'opzione dovrà essere esercitata in caso di elezione.

La carica di Presidente ha durata triennale e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

ARTICOLO 5 - ELENCHI DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo provvisorio saranno pubblicati sul sito istituzionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia entro il 4 settembre 2021.

Essi saranno rivisti e se del caso aggiornati, nel caso si debbano svolgere votazioni successive alla prima.

L'elenco dei candidati o elettorato passivo è pubblicato a seguito della verifica di eleggibilità dei candidati da parte della Commissione Elettorale.

Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco degli aventi dell'elettorato attivo o passivo, ogni interessato può ricorrere al Decano entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Decano deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto.

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è così composta -

Monica Puligheddu: Presidente

Antonio Rescigno: Componente

Giuseppe Manca: Componente con funzioni di **segretario** verbalizzante.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro il **9 settembre 2021**, tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail:

presidenzamedicina@unica.it

L'elenco dei candidati e gli eventuali programmi saranno pubblicati nel sito web della Facoltà su indicazione della Commissione elettorale.

ARTICOLO 8 - QUORUM PARTECIPANTI AL VOTO

In presenza di due o più candidati, la prima votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

In presenza di un unico candidato, la prima votazione è valida se vi ha preso parte almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.



In caso di mancato raggiungimento del quorum dei partecipanti alla prima votazione, si procede ad una II votazione, restando invariate le candidature. Per le votazioni successive alla I non è richiesto il raggiungimento del quorum sopra definito.

ARTICOLO 9 - QUORUM ELETTIVO ED ELEZIONE

Nella prima votazione, in presenza di due o più candidati, l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Al ballottaggio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella prima votazione risulti votato un solo candidato che non raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà alla II votazione, per la quale non è richiesto quorum.

In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui all'art. 8, non è richiesto il quorum elettivo.

A parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

ARTICOLO 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

Monserrato 5 agosto 2021

Firmato il Decano:
Prof. Paolo Contu